

Héctor Gros Espiell *

*Il diritto alla pace ***

1. Ciò che oggi viene denominato “diritto alla pace”, è un tema che, in certa forma, rientra o si può includere nella più generale tematica dei nuovi diritti umani che vanno configurandosi – in modo particolare anche se non unicamente – nell’ambito del diritto internazionale.

Situare il diritto alla pace tra i “nuovi diritti umani”, tra i diritti che vengono detti “diritti della terza generazione”, o “diritti della solidarietà”, implica accettare l’esistenza di questa categoria di diritti umani.

Non ci inoltreremo nello studio concreto di questo punto. Voglio solo premettere che possono essere titolari di tali diritti, di quelli che vengono definiti allo stesso tempo individuali e collettivi, sia gli individui che le entità collettive. L’analisi di questa complessa e controversa questione, iniziata da Karel Vasak e che io ho studiato ampiamente in altra occasione¹, ha diviso la dottrina ed inizia ad essere oggetto di una nuova impostazione critica².

Ritengo, con tutte le riserve che avanzo nel mio lavoro e senza condividere la critica di fondo di Cohen Jonathan, che oggi l’esistenza e la possibilità dottrinale e teorica di questi nuovi diritti sono già dei valori acquisiti. Lo studio del diritto alla pace, nella sua odierna concettualizzazione, non è attuabile senza situare tale

* V. Presidente della Corte Interamericana dei Diritti dell’Uomo, San José, Costa Rica. Il presente saggio si basa su una conferenza tenuta durante i corsi organizzati a Ginevra dalla associazione “Ecole Instrument de Paix”, nel luglio del 1986.

** Traduzione dallo spagnolo di Carla Zanoni.

¹ V. *Los “nuevos” Derechos Humanos*, in *Estudios sobre Derechos Humanos*, I, Caracas 1985, pagg. 12-14; 137-167; 168-193; 193-212; 213-273.

² V. Y. Cohen Jonathan, *René Cassin et la conception des droits de l’homme*, in *Revue des Droits de l’Homme*, Pedone, Paris, Décembre 1985.

diritto tra i nuovi diritti umani che, rispondendo all'esigenza e alle sempre rinnovate necessità dell'uomo e dell'umanità, sono sorti e si sono sviluppati negli ultimi anni.

2. In primo luogo desidero sottolineare, soprattutto per coloro che non sono giuristi, che, parlare di un diritto alla pace in un mondo dove predomina la violenza tanto nelle relazioni individuali e collettive quanto in quelle interstatali, può sembrare una astrazione. Tuttavia credo che, come avviene in tutta la tematica giuridica, proprio nel momento in cui la violazione di un diritto è più acuta e profonda, quando sembra consumarsi la tensione tra l'essere e il dover essere che costituisce l'essenza della relazione dialettica tra il diritto e la realtà, allora si presenta l'occasione più adeguata per insistere sull'analisi e sui caratteri dei principi e delle norme violate, sul confronto e sulla relazione con la realtà fattuale alla quale il diritto deve applicarsi.

3. Non si può iniziare lo studio del diritto alla pace senza enunciare alcuni principi preliminari.

L'idea di pace è consostanziale all'idea del diritto.

Ricordo sempre che un magnifico libro intitolato "Diritto e pace" pubblicato da Hans Kelsen nel 1945, quando, dopo la seconda guerra mondiale, regnava l'ottimismo sulle prospettive di creazione di un nuovo ordine internazionale, iniziava con una frase che mi è sempre parsa adatta come preambolo a qualsiasi considerazione su questo tema: «Il diritto è, per essenza, un ordine per preservare la pace».

Tale concetto è ovvio, evidentemente certo, però penso sia ugualmente necessario ripeterlo, aggiungendo, comunque, che la pace non può caratterizzarsi solo per l'assenza di violenza, dato che la pace si integra necessariamente con un'idea di giustizia. La pace non può essere l'ordine dei cimiteri, ma un ordine armonico di libertà, in un equilibrio di diritti e doveri. Perciò nel dire che il diritto è per essenza un ordine per preservare la pace, diciamo che il diritto è per essenza un ordine per preservare una pace giusta, una pace che comporta un sistema adeguato, equilibrato e non discriminatorio di diritti e doveri in funzione del bene comune. Se pace e diritto sono concetti ineludibilmente uniti, se pace e giustizia si integrano reciprocamente, se anche pace e sicurezza sono concetti necessariamente relazionati, così accade per l'idea di pace e sviluppo. Fu Paolo VI nell'Enciclica "*Populorum Progressio*" ad affermare che «lo sviluppo è il nuovo nome della pace» perché nel mondo in cui viviamo è impossibile concepire la pace senza sviluppo, e al medesimo tempo, lo sviluppo senza pace.

Tutto ciò conduce a una affermazione preliminare: pace e diritti umani sono concetti ineludibilmente legati. Non si possono rispettare i diritti umani senza pace e non si può avere pace senza rispetto dei diritti umani. Vi è una doppia relazione tra i due concetti pace e diritti umani. La guerra è la massima violazione dei diritti umani. E, viceversa, la pace è il presupposto necessario, ma non sufficiente, al rispetto dei diritti dell'uomo. Giovanni Paolo II ha detto recentemente che «la pace nasce dal rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, mentre la guerra scaturisce dalla violazione di questi diritti e causa violazioni anche più gravi».

Joaquín Ruiz-Giménez applicando questi concetti all'attuale situazione internazionale ha affermato:

«Se la tutela di tutti i diritti umani – diritti di libertà e di promozione economica, sociale e culturale degli individui, delle minoranze e dei popoli – non sarà riconosciuta, non si avrà piena e stabile pace autentica. Si avrà solo equilibrio esterno di forze belliche, ingannevoli sicurezze nazionali, oppressioni domestiche, ribellioni soffocate, ansie di liberazione. Ma parallelamente, senza uno sforzo da parte di tutti i governi per favorire un processo di distensione e disarmo (graduale, simultaneo e controllato da organizzazioni internazionali) e di recupero di credibilità e fiducia collettive, sarà impossibile superare l'attuale crisi dei diritti fondamentali in quasi tutte le regioni del mondo ed evitare l'impatto sanguinoso con il definitivo olocausto causato dalla tragedia nucleare. Se non si salva una situazione di armistizio per quanto precaria ancora sia e come transito ad una vera pace, tutti i diritti umani rimarranno instabili. Se la guerra calda giunge ad esplodere, questi diritti, dal radicale diritto alla vita ai diritti di libertà, di uguaglianza e di partecipazione, soffocheranno nel sangue e nel fuoco».

4. La seconda e necessaria affermazione preliminare si riferisce all'attuale inesistenza di un'analisi completa ed esaustiva del concetto di diritto alla pace. Esistono contributi interessanti ed acuti, alcuni dei quali molto autorevoli, ma il carattere recente e fluido di questo argomento ha reso impossibile, sino ad oggi, la nascita di un'opera di analisi e di riflessione giuridica, su tale materia, che possa considerarsi definitiva e completa.

Il diritto alla pace è un diritto che riguarda sia l'ambito nazionale o interno sia il campo internazionale. Tanto la violenza del e nello Stato al suo interno, quanto la violenza esterna risultante dall'esistenza di un conflitto armato internazionale, costituiscono una violazione flagrante del diritto alla pace. Per questo motivo un vero e sistematico studio del diritto alla pace ne implica l'analisi nell'ambito sia del diritto interno che del diritto internazionale.

Quanto andremo esponendo si riferisce esclusivamente al problema del diritto alla pace visto nel modo in cui è embrionalmente regolato nel diritto internazionale.

Ciò non implica assolutamente la mancanza di considerazione per l'analisi dell'altro versante, dell'aspetto interno della questione. Curiosamente, al contrario di quanto accade in altri casi, mentre in ambito internazionale il diritto alla pace già può contare su alcune importanti basi normative ed è stato oggetto di studi scientifici, nella maggior parte dei sistemi giuridici nazionali non vi è quasi nulla che riguardi tale diritto. È comunque evidente che qualsiasi riconoscimento e qualsiasi protezione dei diritti umani in ambito interno, hanno come obiettivo la garanzia di un ordine di pace, libertà e giustizia interna. Nei testi costituzionali è raro trovare una norma specifica relativa al diritto alla pace interna. Invece, per quanto riguarda la pace internazionale, è possibile rinvenire un esempio nella Costituzione sovietica del 1977 che afferma il principio secondo cui lo Stato sovietico deve realizzare una politica internazionale pacifica. Si riferisce però alla politica estera. L'unico esempio a mia conoscenza di un testo che dichiara il diritto alla pace con una prospettiva interna, è il progetto elaborato dalla Commissione speciale sui diritti e le libertà dell'Assemblea Nazionale Francese nel 1977, in cui si riconosce il diritto alla pace come un diritto interno dei francesi rispetto all'ordine giuridico francese. Questa Carta, però, non è stata approvata e quindi non esiste come norma vigente.

5. In campo internazionale, i testi su cui si può basare l'affermazione dell'e-

sistenza di un diritto alla pace sono fundamentalmente i seguenti: la Carta delle Nazioni Unite, dove la pace e la sicurezza internazionali vengono fondate su due pilastri essenziali: la soluzione pacifica delle controversie e la rinuncia all'uso della forza.

In secondo luogo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che, in un testo che è stato oggetto di numerosi ed opposti commenti dottrinari, offre, a mio giudizio, una base importante per affermare che il diritto alla pace viene riconosciuto come un diritto umano. L'articolo 28 della Dichiarazione Universale recita:

«Ogni individuo ha diritto ad un ordine internazionale nel quale i diritti enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati»

Se il concetto di ordine internazionale include necessariamente l'idea di pace, bisogna dedurre che ogni individuo ha diritto ad un ordine internazionale capace di prevedere e garantire la pace.

Esistono, inoltre, due Risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite indispensabili all'analisi del diritto alla pace.

Una è la Risoluzione adottata nel 1978 dall'Assemblea generale intitolata «Dichiarazione sulla Preparazione delle società a vivere nella pace», (33/73 del 15 dicembre 1978), nella quale si sostiene che il diritto a vivere nella pace è un diritto di tutte le nazioni e di tutti gli individui. L'articolo 1.1. recita:

«Ogni nazione ed ogni essere umano, indipendentemente dalla razza, dalle convinzioni, dalla lingua o dal sesso, ha un inerente diritto a vivere nella pace. Il rispetto di questo diritto, come di tutti i diritti umani, rientra nell'interesse comune di tutta l'umanità ed è una condizione indispensabile per il progresso di tutte le nazioni, grandi o piccole, in tutti i campi».

Questo articolo trova spiegazione e fondamento in un ampio Preambolo, che vale la pena citare perché riporta in modo adeguato gli antecedenti della questione e gli altri testi internazionali applicabili:

«L'Assemblea generale

Ricordando che nella Carta i popoli delle Nazioni Unite hanno dichiarato di essere risolti nel preservare le generazioni future dal flagello della guerra e che uno dei propositi fondamentali delle Nazioni Unite è quello di mantenere la pace e la sicurezza internazionali,

Riaffermando che, in conformità alla risoluzione 95 (I) dell'11 dicembre 1946 dell'Assemblea generale, gli atti di pianificazione, preparazione inizio o dichiarazione di guerra di aggressione sono crimini contro la pace, e che, con riferimento alla Dichiarazione sui principi di diritto internazionale regolanti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, del 24 ottobre 1970, e la definizione di aggressione del 14 dicembre 1974, la guerra di aggressione costituisce un crimine contro la pace,

Riaffermando il diritto degli individui, degli Stati e di tutta l'umanità a vivere nella pace,

Consapevole che, posto che la guerra inizia nella mente degli uomini, li bisogna costruire la difesa della pace,

Ricordando la Dichiarazione sulla promozione tra i giovani degli ideali di pace, di mutuo rispetto e di comprensione tra i popoli, del 7 dicembre 1965,

Ricordando ugualmente la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, del 10 dicembre 1947, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966 e tenendo presente che in quest'ultimo viene stabilito, tra l'altro, che ogni propaganda in favore della guerra è proibita dalla legge».

Successivamente a questa risoluzione del 1978, l'Assemblea generale adottò, nel 1984, un'importante Dichiarazione, non molto conosciuta perché, tra l'altro, non è ancora stata commentata dalla dottrina. Si tratta della risoluzione 39/11 del 12 novembre 1984, che approva la Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace. È la prima volta che l'Assemblea generale si riferisce testualmente ed espressamente al diritto alla pace. Prima, nella risoluzione del 1978, era stata usata l'espressione «Diritto a vivere nella pace».

La Dichiarazione del 1984 al primo paragrafo recita:

«Proclama solennemente che i popoli della terra hanno il diritto inviolabile alla pace»

Il quarto paragrafo del Preambolo dice:

«Convinta che l'assenza di guerra è, a livello internazionale, una condizione primordiale del benessere, della prosperità materiale e del progresso degli Stati, nonché della realizzazione completa dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo proclamate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite».

L'articolo 2 recita:

«Dichiara solennemente che rispettare il diritto dei popoli alla pace e promuovere la realizzazione di questo diritto costituiscono un obbligo fondamentale per ogni Stato; Sottolinea che, per assicurare l'esercizio del diritto dei popoli alla pace è indispensabile che la politica degli Stati tenda all'eliminazione delle minacce di guerra nucleare, all'abbandono del ricorso alla forza nelle relazioni internazionali e alla soluzione pacifica delle controversie internazionali sulla base della Carta delle Nazioni Unite».

In terzo luogo la Conferenza generale dell'UNESCO, in due occasioni, nella Dichiarazione sull'insegnamento dei diritti umani e nella Dichiarazione sui mezzi di informazione, proclamò anche il diritto alla pace come un diritto di tutte le persone umane.

Anche in ambito regionale americano esiste la proclamazione del diritto alla pace. Tale riconoscimento avvenne per mezzo di una Risoluzione della Conferenza generale dell'Organizzazione per la messa al bando delle armi nucleari in America Latina, adottata nella Conferenza di Quito nel 1979, (R. 128 (VI)), che proclamò, condividendo quanto espresso dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella Risoluzione 33/73, il diritto di «ogni individuo, di ogni stato e dell'umanità a vivere nella pace».

Sempre in ambito regionale esiste un altro esempio di proclamazione del diritto alla pace. La Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, – l'equivalente africano della Convenzione interamericana dei diritti umani, – è un testo che dichiara, elenca e garantisce la protezione non solo dei diritti degli individui, ma anche dei diritti dei popoli. Questa Carta si riferisce espressamente al diritto alla pace. L'articolo 23 infatti recita:

«Ogni popolo ha diritto alla pace e alla sicurezza nazionale ed internazionale».

Oltre alle citate fonti normative del diritto alla pace, è necessario menzionare la dottrina, potendo essa, in alcune circostanze e a determinate condizioni, giungere ad essere fonte suppletiva del diritto internazionale.

Il problema del diritto alla pace è stato studiato, da un punto di vista scientifico, in una serie di conferenze, specificatamente dedicate a questo tema e promosse dalla Fondazione Armand Hammer, il titolo delle quali era «Pace e diritti umani = Diritti umani e pace».

La prima conferenza Armand Hammer si tenne ad Oslo nel 1978. Il primo articolo del Documento finale così recita:

«Il diritto alla pace è uno dei diritti fondamentali dell'uomo. Ogni nazione ed ogni essere umano senza distinzione di razza e credo, di lingua o di sesso possiede un inalienabile diritto a vivere nella pace. Il rispetto di questo diritto, come di ogni altro diritto dell'uomo, nel comune interesse dell'umanità, costituisce una condizione indispensabile per il progetto di ogni nazione, grande o piccola, in tutti i settori»

La seconda conferenza ebbe luogo a Campobello nel 1979. Il Documento finale, nello specifico, dichiara:

«La Seconda Conferenza Armand Hammer su «Pace e diritti umani = Diritti umani e pace» riunitasi dal 24 al 26 agosto 1979 a Campobello (Canada), isola alla quale sarà sempre legata la presenza storica di Franklin D. Roosevelt il cui nome è inseparabile da quello della moglie Eleanor, uno dei principali autori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo,

Considerando la necessità di rinnovare a tutti gli Stati membri della comunità internazionale l'invito:

a) a ratificare e, se lo hanno già fatto, ad applicare esaustivamente sia gli strumenti internazionali delle Nazioni Unite, riguardanti i diritti dell'uomo, che il Protocollo facoltativo riguardante il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

b) a realizzare le diverse proposte e raccomandazioni contenute nel documento finale della Sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata al disarmo sia bilaterale, Accordo Salt II, sia regionale e universale;

Segnalando con soddisfazione la decisione del Summit di Monrovia dell'Organizzazione dell'Unità Africana di creare un comitato di esperti incaricato di studiare e di proporre misure e meccanismi destinati a realizzare e a promuovere effettivamente i diritti dell'uomo nel continente africano;

Rimarcando che il divario esistente tra le nazioni ricche e le nazioni povere costituisce una seria e crescente minaccia contro la pace;

Riaffermando solennemente che il diritto alla pace dovrà essere riconosciuto come un diritto dell'uomo, diritto alla definizione del quale la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla preparazione delle società a vivere nella pace apporta un contributo essenziale;

I. Propone che siano adottate le seguenti misure tendenti a sottolineare e a rinforzare l'interdipendenza tra i diritti dell'uomo e la pace:

1. Ogni trattato concernente il disarmo o la limitazione degli armamenti dovrà essere accompagnato da una dichiarazione che impegni gli Stati contraenti nell'organizzare e promuovere un'educazione alla pace e al disarmo nella prospettiva dell'attuazione del diritto alla pace quale diritto umano fondamentale.

2. Così come i diritti economici, sociali e culturali contenuti nel Patto internazionale corrispondente vengono sviluppati ed approfonditi nelle Convenzioni dell'Organizza-

zione Internazionale del Lavoro e dell'UNESCO, è opportuno sviluppare e approfondire, con norme internazionali appropriate, i diritti civili e politici sanciti nel Patto internazionale concernente.

3. È importante che in quest'Anno internazionale del Fanciullo si inizi l'elaborazione di manuali scolastici che abbiano presente l'educazione dei bambini nello spirito dei diritti umani, della pace e dello sviluppo.

4. Dato che le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni regionali hanno adottato diverse procedure di attuazione dei diritti dell'uomo che permettono, in particolare, di esaminare le denunce di violazione dei diritti umani, è opportuno istituire procedure e meccanismi effettivi per quanto riguarda le violazioni del diritto alla pace.

II. Propone che, nella prospettiva della necessaria interdipendenza tra i diritti dell'uomo e la pace, vengano studiati i problemi seguenti:

1. Dovendo i diritti umani rispondere ai bisogni e alle aspirazioni di tutti gli uomini e di tutti i popoli, è necessario che, dopo i diritti dell'uomo della prima generazione – diritti civili e politici – e i diritti dell'uomo della seconda generazione – diritti economici, sociali e culturali – venga studiata la possibilità di definire i diritti dell'uomo della terza generazione ispirati all'idea di fraternità e di solidarietà tra i popoli, quali il diritto allo sviluppo, il diritto alla pace e il diritto al patrimonio comune dell'umanità che contribuiscano all'istituzione di un nuovo e giusto ordine internazionale.

2. È necessario che questo nuovo diritto, il diritto alla pace quale diritto dell'uomo in via di formazione nel diritto internazionale, sia studiato parallelamente alla elaborazione di un codice dei crimini contro la pace e la sicurezza internazionale e tenendo conto dei doveri degli individui come degli obblighi degli Stati prescritti dalla Carta delle Nazioni Unite.

3. Dovrà essere incoraggiata la creazione di Accademie o Istituti nazionali della pace e dei diritti dell'uomo o di istituzioni simili.

4. È opportuno studiare la possibilità di raccomandare al Segretario generale delle Nazioni Unite di unirsi ad una o più personalità eminenti, esperte di problemi internazionali, per esercitare i suoi buoni uffici in favore del rispetto dei diritti dell'uomo.

5. Ci si dovrà dedicare all'elaborazione di una Dichiarazione solenne su "Pace e diritti dell'uomo = Diritti dell'uomo e pace" destinata a migliorare la coscienza dell'opinione pubblica sui legami esistenti tra i diritti umani e la pace.

III. Accetta con gratitudine l'invito a tenere nel 1980 in Polonia la Terza Conferenza Armand Hammer su «Pace e diritti dell'uomo = Diritti dell'uomo e pace» e in Egitto la Quarta Conferenza nel 1981.

Decide che i lavori della Conferenza del 1980 saranno preparati da un comitato di cinque membri che esaminerà contemporaneamente la possibilità di istituzionalizzare la Conferenza su «Pace e diritti dell'uomo = Diritti dell'uomo e pace».

Decide che venga stilato un documento in cui il diritto alla pace sia trattato nelle sue diverse dimensioni, individuale, collettivo, nazionale ed internazionale e in relazione al disarmo e allo sviluppo.

La Conferenza di Varsavia del 1981, in quello che venne denominato Manifesto di Varsavia, affermò la necessaria e indissolubile relazione tra i concetti di pace e diritti umani. Nel Preambolo si dice:

«Affermiamo inoltre l'interdipendenza dei diritti dell'uomo e del diritto dell'individuo alla pace: dato che la guerra viola inevitabilmente i diritti dell'uomo, non si può avere vera pace in una società in cui i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali vengono

violate. La pace non deve essere la pace dei cimiteri, essa deve essere una pace in cui la personalità umana e la sua dignità possano sbocciare e svilupparsi».

E al paragrafo 9 si stabilisce:

«Decidiamo di creare due gruppi di lavoro incaricati di sottoporre alla prossima Conferenza dei rapporti in cui si tratti rispettivamente:

a) del necessario legame esistente tra pace e diritti dell'uomo nelle loro reciproche relazioni;

b) della definizione e del contenuto del diritto alla pace quale diritto fondamentale dell'uomo, rimanendo inteso che i gruppi di lavoro saranno composti da membri scelti su consultazione dei partecipanti alla Conferenza e in considerazione delle differenti regioni geografiche e dei differenti sistemi giuridici».

Durante la Conferenza di Varsavia vennero presentate due eccellenti relazioni sul diritto alla pace, la sua natura e i suoi caratteri. Una del prof. Asbjorn Eide; l'altra del francese prof. Luis Pettiti, Giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dal titolo «Il diritto alla pace è un diritto umano?»

Da quanto risulta dai lavori della Conferenza Armand Hammer non si possono dimenticare gli studi del prof. Adan Lopatka, polacco. Uno di questi è facilmente accessibile perché venne pubblicato col titolo *El Derecho a Vivir en Paz como un Derecho Humano* nel volume «La Protección Internacional de los Derechos humanos, Balance y Perspectivas» edito dalla UNAM, Messico, 1983.

Merita anche ricordare il lavoro di Alfonso Ruiz Miguel, *Tenemos Derecho a la Paz?*, pubblicato nell'Annuario dei Diritti Umani dell'Università Complutense di Madrid (Vol. III). Inoltre è stato pubblicato, in spagnolo, un libro di Diego Uribe Vargas, del quale esiste anche un'edizione francese³, nel quale si studia il problema del diritto alla pace, alla luce dei diritti della terza generazione, come alcuni li definiscono.

A queste brevissime indicazioni bisogna aggiungere le monografie di Karel Vasak, Philippe Alston, Tornasevski, Hasicht, Sokalski, Tichonow e Marchs, che sono indispensabili per un'aggiornata conoscenza dell'argomento. Inoltre, nel giugno 1985, è stato pubblicato il lavoro del prof. Bernhard Graefrath, *Priority to the Right to Peace*⁴. Questa rassegna bibliografica si può trovare nel mio libro *Estudio sobre Derechos Humanos*⁵.

6. Nelle pagine che precedono, abbiamo parlato della materia, del contenuto e dell'obiettivo del diritto alla pace. Abbiamo cercato di precisare il concetto di pace e tentato di determinare le fonti del relativo diritto nell'attuale diritto internazionale.

Dobbiamo ora rispondere alla domanda: chi sono i titolari del diritto alla pace?

Ogni diritto implica una relazione giuridica. Perciò è giusto determinare, in questo caso, i soggetti della relazione giuridica e, in special modo, il o i destinatari del diritto che possiedono la potestà giuridica di invocarlo e di esigere i correlativi

³ V. *La Troisième Génération des Droits de l'Homme et la Paix*, CIEM, Paris, 1985.

⁴ V. GDR Committee for Human Rights, *Bulletin*, 2/85.

⁵ V. «*Estudio sobre Derechos Humanos*», I, Caracas, 1985, pag. 12, nota 7.

obblighi e doveri. Il diritto alla pace, da questo punto di vista, è uno dei diritti più complessi e che pone più di un interrogativo al giurista. Perché? Perché oggi-giorno si è tentato di concettualizzare il diritto alla pace come un diritto del quale possono essere titolari, secondo i differenti casi o situazioni, gli stati, i popoli, gli individui e l'umanità. Come altri "nuovi" diritti, il diritto alla pace è un diritto contemporaneamente individuale e collettivo.

In quanto diritto individuale è un diritto umano. In quanto diritto collettivo può essere un diritto di diversi soggetti collettivi: lo stato, i popoli, le nazioni, l'umanità. Si è affermato così, per esempio da Pettiti, che come diritto individuale, il diritto alla pace, ha effetti sia interni che internazionali, ma ha i medesimi effetti anche come diritto collettivo.

7. Gli Stati come soggetti del diritto alla pace. È un problema nuovo, ma può essere inquadrato in una prospettiva tradizionale. Viviamo in una società internazionale fondamentalemente suddivisa in Stati i quali, come membri delle Nazioni Unite, hanno rinunciato – su mandato della Carta – all'uso della forza, uso sempre illecito con eccezione dei casi previsti espressamente o implicitamente dalla Carta stessa. Gli Stati, che hanno il dovere di risolvere le proprie controversie con mezzi pacifici, possiedono il diritto ad agire, vivere e svilupparsi in una comunità internazionale pacifica. L'esistenza di tale diritto è deducibile dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione sui principi di diritto internazionale approvata con Risoluzione 2625/XXV dell'Assemblea generale e dalla Dichiarazione sulla definizione dell'aggressione approvata nel 1974 dalla stessa Assemblea. Si può, cioè, affermare che gli Stati hanno un diritto alla pace, in quanto diritto a convivere e a svilupparsi in una comunità internazionale pacifica, nella quale è illecito l'uso della forza da parte degli Stati, salvo il caso di legittima difesa e nella quale è obbligatorio risolvere i conflitti e i dissensi con mezzi pacifici.

La contropartita del riconoscimento di un diritto internazionale alla pace, i cui titolari sono tutti gli Stati che formano la comunità internazionale, è l'esistenza di un insieme di doveri correlativi che gli Stati posseggono a questo riguardo. Se c'è un diritto alla pace esistono i doveri corrispettivi. Il dovere corrispettivo più importante è il dovere di non ricorrere né alla forza né alla minaccia dell'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati, in accordo con quanto stabilito nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione sui principi di diritto internazionale, a risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici e ad adempiere in buona fede agli obblighi internazionali. Come in vari altri settori del diritto internazionale, questi principi chiave che costituiscono la colonna vertebrale del diritto internazionale moderno, e che inoltre, come per esempio nel caso del non uso della forza, sono stati riconosciuti come *jus cogens*, soffrono in questo momento una tremenda crisi, derivante dalla loro costante violazione che approfondisce il divario tra l'essere e il dovere essere, tra la normatività e la realtà.

Come conseguenza di questo essenziale dovere, risultato di un principio base, di non fare uso della forza in modo illecito, derivano l'obbligo di non commettere atti di aggressione e il dovere di non intervento negli affari interni degli Stati. L'esistenza di un diritto alla pace come diritto degli Stati si basa sullo sviluppo normativo e sull'attività delle Nazioni Unite a favore del disarmo, siano la tappa della limitazione e del controllo degli armamenti o l'obiettivo finale del

disarmo generale e completo sotto adeguato controllo internazionale. Anche in questo caso, purtroppo, l'abisso tra la realtà e i principi, tra ciò che è la vita internazionale reale e ciò che risulta dai documenti, dalle parole e dai proclami, è penosamente grande.

Io non credo che l'intento di fondare l'esistenza di un diritto alla pace da parte degli Stati sia incompatibile con lo sforzo di costruire la concettualizzazione del diritto alla pace come un diritto umano. Karel Vasak a questo proposito ha un'opinione diversa dalla mia. Abbiamo dibattuto su questo problema durante la Conferenza Hammer di Varsavia. Allora dissi:

«Gli Stati hanno il diritto di vivere in una comunità internazionale pacifica che ha rinunciato alla guerra e all'uso della violenza nelle relazioni internazionali, in una comunità basata sul principio secondo il quale tutti gli Stati sono uguali nella loro sovranità, sul non intervento, sul rispetto per l'integrità territoriale e sull'obbligo di risolvere pacificamente i conflitti internazionali»

Sono d'accordo poi con Eide, che nel suo lavoro⁶ presentato alla conferenza di Varsavia dice che il diritto alla pace è un diritto «degli individui, delle nazioni, degli Stati, dell'umanità intera».

E aggiunge:

«5.5. Il diritto degli Stati e dell'umanità intera a vivere nella pace è stato in parte sancito nei seguenti strumenti di diritto internazionale:

- Il Patto Briand-Kellogg del 1928;
- La Carta delle Nazioni Unite, articolo 2.4;
- La Dichiarazione sull'inammissibilità dell'intervento negli affari interni degli Stati e la protezione della loro indipendenza e sovranità, del 1965;
- La Dichiarazione sui principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati;
- La definizione dell'aggressione del 1974».

Reputo che, se il diritto alla pace è un diritto contemporaneamente collettivo ed individuale, sia antistorico ed irrealista, ma anche controproducente e negativo, non includere gli Stati tra i soggetti del diritto collettivo alla pace. Gli Stati continuano ad essere i soggetti primari del diritto internazionale. I diritti e gli obblighi che essi posseggono rispetto alla pace, secondo la Carta, costituiscono la base della possibilità reale dell'esistenza della pace internazionale. E se gli Stati hanno un diritto alla pace, ciò non è incompatibile con la possibilità giuridica per altri enti collettivi di essere a loro volta soggetti di tale diritto e non è incompatibile col fatto che gli individui, parte integrante dello Stato, costituenti l'elemento umano indispensabile per la sua esistenza, che oggi sono pure soggetti di diritto internazionale, possano essere anche titolari del diritto alla pace. Tutto ciò si fonda soprattutto su una corretta interpretazione della Dichiarazione 33/37 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e della relazione che essa afferma tra pace e sicurezza internazionale (interstatale) e il diritto individuale a vivere nella pace. Lo stesso concetto si trova nella Dichiarazione 39/11.

8. In secondo luogo il diritto alla pace è un diritto dei popoli.

⁶ Op. cit.

Il concetto di popolo, che continua ad essere vago, è di difficile definizione. Ciò su cui però non vi è dubbio è che esso costituisce uno dei punti essenziali di tutto lo sviluppo dell'attuale diritto internazionale. I popoli, sia in quanto titolari del diritto all'autodeterminazione – quando lottano contro un dominio coloniale o straniero – sia come titolari del diritto alla pace, si configurano oggi, nel quadro delle risoluzioni dell'Assemblea generale, come soggetti del diritto internazionale. Ebbene, la risoluzione dell'Assemblea generale alla quale ho appena accennato, la risoluzione dell'anno 1984, proclama solennemente il diritto di tutti i popoli della terra, il "sacro diritto", come lo definisce l'Assemblea generale, alla pace. E la realizzazione di tale diritto costituisce un obbligo per ciascuno stato. Ciò significa che al concetto di diritto dei popoli alla pace si contrappone il dovere degli stati di rispettare e promuovere la pace.

Anche questo punto si offrirebbe ad un'analisi giuridica che nessuno ha ancora affrontato relativa alla complessa situazione nella quale all'interno del medesimo diritto i titolari del diritto sono i popoli mentre i titolari del dovere corrispettivo sono gli stati.

In ogni caso, comunque, credo che questa Risoluzione dell'Assemblea generale spiani la via ad un'analisi giuridica del tutto nuova ed estremamente interessante.

Anche i popoli, oltre agli stati, sono titolari del diritto alla pace. Ciò implica che, quando un popolo si costituisce come stato, saranno sia lo stato che il popolo ad essere titolari del diritto alla pace. Tuttavia, possono esistere popoli che non si sono costituiti come stato, ma che hanno ugualmente, in quanto popoli, un diritto alla pace riconosciuto internazionalmente. Per esempio, un popolo che lotta contro un dominio coloniale o straniero, un popolo colonizzato, non è costituito in stato, però ha diritto alla pace. Come si può interpretare questo fatto? A mio parere è corretto mettere in relazione il diritto alla pace con il diritto di questo stesso popolo alla autodeterminazione. Il colonialismo in tutte le sue forme è per sua natura una violazione della pace. La pace è un ordine di giustizia e non solamente l'assenza di violenza. Una situazione coloniale, in un determinato momento, può apparire come una situazione che assicura una pace fittizia, una pace apparente. Ma tale pace, essendo priva di un contenuto di giustizia, non è vera pace. Per tale motivo i popoli che lottano contro il colonialismo e che ancora non si sono costituiti in stati, esercitano il proprio diritto alla autodeterminazione e fanno uso, al medesimo tempo, del proprio diritto alla pace.

9. In terzo luogo, gli individui, tutti gli esseri umani, hanno diritto alla pace. Tale diritto è riconosciuto in particolar modo nella risoluzione dell'Assemblea generale del 1978, la Dichiarazione sul diritto delle società a vivere nella pace. E forse questo aspetto del problema, il diritto degli individui, riconosciuto dal diritto internazionale come diritto a vivere nella pace, è uno dei più interessanti, perché presuppone in primo luogo, e senza tornare ad addentrarci nella questione della soggettività internazionale dell'individuo, una diretta attribuzione appunto di un diritto agli individui, voluta dal diritto internazionale.

Questo diritto umano alla pace, per esistere realmente, deve rientrare nel quadro del riconoscimento, della protezione e della tutela della maggior parte degli altri diritti umani. Durante la Conferenza di Varsavia, più volte ricordata, dissi:

«Il diritto alla pace è concepibile solamente in un sistema generale di rispetto e garanzia di tutti i diritti umani. E intendo dire che tutti i diritti umani, economici, sociali, culturali possono esistere solo se i diritti civili e politici e la libertà nel suo senso più ampio vengono riconosciuti come inerenti a tutti gli esseri umani. I diritti, tutti i diritti, dipendono gli uni dagli altri ed è inaccettabile negare i diritti civili e politici adducendo la necessità di assicurare lo sviluppo. Ed è pure inaccettabile riconoscere formalmente la libertà mentre vengono negati i diritti economici e sociali. Tutto ciò può essere detto anche a proposito del diritto alla solidarietà, del diritto allo sviluppo, del diritto alla pace e del diritto a godere dell'eredità comune dell'umanità».

A quali conseguenze porta l'affermazione secondo la quale gli individui hanno diritto alla pace? Varie sono le risposte possibili e si è iniziato con fatica a proporre alcune. Eide ha dato una buona impostazione al problema nel suo già citato lavoro. Secondo questo Autore, dal riconoscimento del fatto che gli individui posseggono il diritto alla pace, attribuito loro dal diritto internazionale, deriva come possibile conseguenza il diritto di ogni individuo a negare la propria partecipazione ad una violazione della pace, in una politica aggressiva, anche quando sia promossa o realizzata dallo Stato di cui l'individuo sia cittadino. È, questa, una conclusione rivoluzionaria, in quanto darebbe all'individuo il diritto di negare la propria partecipazione ad una aggressione commessa dallo stato cui è sottomesso in ragione della propria nazionalità.

Riconoscere il diritto alla pace agli individui significa riconoscere loro il diritto ad essere agenti attivi nella lotta per la pace, a formare movimenti pacifisti e a realizzare attività di promozione della pace.

Tutta la dottrina concorda su queste prime conclusioni, in particolare sia gli autori scandinavi che quelli dei paesi comunisti.

Tuttavia esiste un terzo modo di affrontare la questione ma sul quale esistono discrepanze dottrinarie molto profonde. Ci stiamo riferendo al diritto all'obiezione di coscienza che deriverebbe dal fatto che l'individuo è titolare del diritto alla pace, e che quindi come obiettore di coscienza può dire: mi rifiuto di fare il servizio militare obbligatorio perché lo considero un addestramento alla guerra e io ho il diritto di astenermi dall'agire in qualsiasi situazione che promuova la guerra. Per molti il diritto all'obiezione di coscienza, sia o no riconosciuto dall'ordinamento interno dello stato, deriva direttamente dal diritto internazionale in quanto quest'ultimo attribuisce all'individuo il diritto alla pace. C'è di più, e qui il disaccordo è ancora più marcato; alcuni sostengono che non solo è lecito essere obiettori di coscienza e rifiutare di assolvere il servizio militare, ma che esiste anche il diritto di rifiutarsi di combattere, pur appartenendo alle forze armate del proprio paese. Qui bisogna fare una dichiarazione, bisogna distinguere tra guerra di aggressione e guerra di difesa. Ci sembra necessario inserire questa distinzione nell'ambito della relazione individuo-stato in funzione del diritto di tutti gli esseri umani alla pace.

Può essere utile citare, come esempio, ciò che afferma Eide a questo proposito:

«5.9. Libertà degli individui: il diritto alla pace include la libertà per l'individuo di rifiutare di essere coinvolto in azioni di guerra di aggressione o di intervento illegale o di essere coinvolto in addestramenti militari con risvolti potenzialmente aggressivi. Di conseguenza l'individuo può rifiutare di prestare il servizio militare non solo su una

base puramente pacifista, ma anche sulla base del fatto che il tipo di addestramento militare che si attua nel suo paese va oltre quanto è richiesto per la vera e propria difesa.

5.10. Gli individui possono perfino sentirsi vincolati da obblighi quale quello di disobbedire ad ordini che, se adempiuti, potrebbero costituire una violazione della pace, incluso l'obbligo a disobbedire ad ordini riguardanti il coinvolgimento in azioni di guerra o di intervento illegale.

Tali obblighi per gli individui saranno in qualche modo limitati fino al momento in cui vengano negoziati ulteriori e dettagliati provvedimenti legali, giacché risulterà difficile per l'individuo determinare se l'addestramento militare adottato dal loro stato sia o meno illegale.

In molti casi deve considerarsi inerente alla legge internazionale l'obbligo per gli individui di non partecipare a quelle azioni di guerra che il Consiglio di sicurezza abbia definito manifestazione aggressiva di un intervento illegale.

Quando tali azioni di guerra o di intervento siano state così giudicate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, gli individui devono almeno essere liberi di astenersi dal prendervi parte».

È ovvio che, qualsiasi sia la concezione che si voglia adottare, cioè l'idea più ampia e totale degli autori scandinavi e di alcuni studiosi occidentali, – che traggono molteplici conseguenze interne dall'esistenza di un diritto alla pace per gli individui – o la concezione un po' più ristretta degli autori socialisti, – che partono sempre dal sacro dovere di difendere la patria da una aggressione – l'affermazione secondo la quale gli individui hanno il diritto alla pace, possiede e produce conseguenze di importanza significativa in ambito interno e nella relazione individuo-stato. Senza dubbio questo argomento stimolerà nei prossimi anni ampi e provocatori svolgimenti.

In un mio lavoro pubblicato tempo addietro⁷, scrissi che il diritto alla pace, come diritto individuale e collettivo, è un diritto sintesi. Perché? Perché include e ingloba molti altri diritti la cui realizzazione effettiva, mediante il conseguimento dell'obiettivo di combattere per una pace integrata dal concetto di giustizia, presuppone la reale possibilità di esercitare tutti i diritti umani, visto che la guerra comporta la violazione essenziale di questi diritti e la pace, al contrario, è la condizione necessaria per la loro realizzazione. La guerra in effetti è la violazione più flagrante e totale dei diritti umani e allo stesso tempo la pace è la condizione necessaria, ma non sufficiente, per la realizzazione dei diritti umani.

In questo stesso lavoro spiegai alcuni concetti che trascrivo qui di seguito perché credo siano importanti per precisare il contenuto del diritto a lottare per la pace. Allora scrissi:

«Il pacifismo, inteso come volontà di pace e azione tesa a promuoverla, se certamente presuppone un atteggiamento di opposizione alla corsa agli armamenti, non significa adottare una posizione irrealistica ed ingenua che sbandiera, *a priori*, la necessità di un disarmo unilaterale, totale e incondizionato. Questa posizione che a volte, erroneamente e in mala fede, viene assimilata al pacifismo, sarebbe contraria ad una concezione razionale della sicurezza nazionale e significherebbe privare lo Stato dei mezzi per esercitare il suo "diritto immanente di legittima difesa" in caso di attacco armato (articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite) ed oggi nella attuale situazione internazio-

⁷ *Derechos Humanos y Pacifismo*, in *Estudios sobre Derechos Humanos I*, Caracas, 1985, pag. 108.

nale, non porterebbe a nulla di positivo. D'altra parte, però, l'esprimere una posizione contraria all'armamentismo e favorevole a una concezione razionale di disarmo, alla limitazione e all'equilibrio dei mezzi bellici, rappresenta una manifestazione plausibile di un pacifismo logico e realista e un contributo alla causa della pace, visto che essa dipende, in gran parte, dalla forza dell'opinione pubblica, sia a livello nazionale che internazionale.

Il vero pacifismo non è codardia, né abdicazione, né cieco e ir-reale idealismo, né rinuncia ad una negoziazione ferma ed energica. È una nobile manifestazione di idealismo in quanto ha come obiettivo l'ideale della pace. Ma è realista e attuale in quanto deve necessariamente fondarsi sui dati dell'attuale realtà internazionale sia politica che normativa.

Denigrare il pacifismo, qualificarlo negativamente, confonderlo con la politica di rappacificamento dell'ultimo preguerra come fanno alcuni "politici" ed "intellettuali" di oggi, sostenitori della forza e della rottura dell'equilibrio a favore del loro partito, è un atteggiamento non solo negativo, ma può arrivare ad essere suicida. Il vero pacifismo non significa la rinuncia all'uso legittimo della forza nei casi previsti dal diritto internazionale, ma si rapporta alla volontà di ottenere un sistema di controllo e di limitazione degli armamenti; presuppone una corretta conoscenza della situazione militare, specialmente delle superpotenze e dei loro diretti alleati e implica una comprensione realistica ed obiettiva dell'attuale situazione internazionale. Non ha nulla a che vedere con il rappacificamento degli anni trenta, come la guerra convenzionale allora possibile non ha nulla a che vedere con l'ecatombe nucleare, un conflitto bellico tradizionale non ha nulla a che vedere con uno scontro attuale tra superpotenze che coinvolgerebbe non solo il nostro pianeta ma anche lo spazio extraterrestre e che farebbe praticamente sparire l'umanità intera.

Il pacifismo di oggi si fonda sul convincimento dell'impossibilità logica, strategica e politica delle guerre nucleari limitate o localizzate e dell'assurdità dell'ipotesi di impiego di armi atomiche tattiche ad effetto circoscritto o parziale che non provocherebbero l'impiego finale di armi nucleari strategiche e lo scontro bellico totale tra superpotenze. Per questo motivo l'attacco globale e indiscriminato al pacifismo, che sta diventando di moda in certi ambienti, costituisce una forma indiretta e velata di apologia della guerra, con tutto ciò che questo comporta in termini di illecito nel diritto internazionale e di atteggiamento demenziale, ingiustificato sia dal punto di vista politico che etico. Al contrario l'attività pacifista, e soprattutto le campagne di informazione - obiettive, corrette e responsabili - sul fenomeno bellico, i conflitti armati, il concetto di pace e i livelli, le tendenze e la natura dell'armamentismo dei nostri giorni, rappresentano l'esercizio di un diritto umano essenziale, attuato allo scopo di rendere possibile la vigenza della totalità di quei diritti che possono realizzarsi solo nella pace e di contribuire ad impedire il fenomeno della guerra, fenomeno per se stesso incompatibile con il pieno rispetto dei diritti dell'uomo».

10. Infine - sempre in accordo con la Risoluzione dell'Assemblea generale del 1978 - l'umanità è titolare del diritto alla pace. L'ingresso dell'umanità nel diritto internazionale è avvenuta nel 1967, con la Risoluzione 2749 dell'Assemblea generale che approvò il Trattato sui principi per l'uso dello spazio extraterrestre in cui si afferma che l'umanità è titolare del diritto sullo spazio extraterrestre. Perciò a partire dal 1967, l'umanità iniziò ad avere una configurazione giuridica, ad essere titolare di diritti e di obblighi e si trasformò in un nuovo soggetto di diritto internazionale. E si andò oltre. Poco dopo si iniziò a parlare del patrimonio comune dell'umanità riferito anche ai fondi marini. Un noto giurista francese, Renè Jean Dupuy, in un suo eccellente lavoro intitolato *Reflexions sur la Patrimo-*

*ine Commun de l'Humanite*⁸, nel quale rielabora ed amplia suoi anteriori studi su questo argomento, ha sviluppato l'idea secondo la quale a partire dalla regolamentazione giuridica del problema dei fondi marini e dello spazio extraterrestre, l'umanità è passata ad essere titolare diretta di diritti e di doveri, e come tale, ad essere soggetto di diritto internazionale. La stessa idea è stata sviluppata brillantemente dall'attuale giudice della Corte internazionale di giustizia, M. Bedjaoui, nel suo libro *Pour un Nouvel Ordre Economique International*, (pagg. 243-247) e dal noto giurista messicano Antonio Gómez Robledo nella sua opera sullo Jus Cogens⁹. A questo proposito bisogna anche ricordare le idee precorritrici che Luis Legaz y Lecambra espresse nella sua monografia *La Humanidad, sujeto de derecho*¹⁰.

Io stesso ho analizzato questo tema nel mio studio *No Discriminación y Libre Determinación como normas imperativas de derecho Internacional*¹¹. E più recentemente del mio libro *La Idea de Comunidad Internacional en Vitoria, Grocio y Suárez* pubblicato in "Estudios en Honor de Antonio Truyol y Serra".

La Risoluzione 33/75 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1978, esprime chiaramente la titolarità dell'umanità rispetto al diritto alla pace, quando, nel quarto paragrafo, riafferma «il diritto delle persone, degli Stati e di tutta l'umanità a vivere nella pace».

Ma che cosa si intende per umanità da un punto di vista giuridico? Ho detto, in un mio lavoro già citato, che questo nuovo soggetto di diritto internazionale costituisce, in certa forma, un modo per dare carattere giuridico alla comunità internazionale, dato che non sarebbe scorretto dire che la comunità internazionale è stata qualificata come umanità in quanto soggetto di diritto internazionale. È questa una nozione diversa da quella di comunità interstatale, visto che l'umanità non costituisce solo l'insieme degli stati ma si compone anche di altri soggetti di diritto internazionale. Questo nuovo concetto giuridico di umanità, tipizzazione di una determinata accezione di comunità internazionale, non coincide con nessuno dei significati che l'espressione umanità ha volgarmente nelle lingue moderne. Per queste, umanità, e cito la definizione dell'Accademia Spagnola, è il genere umano, gli uomini considerati in genere come formanti un essere collettivo. Questa accezione ripresa, per esempio, nei dizionari spagnoli, inglesi e francesi, anche se è legata al significato giuridico che prima abbiamo dato alla parola umanità, non coincide pienamente con esso. Ripeto, l'unico modo per dare significato giuridico al concetto umanità sta nella relazione fra l'idea di umanità e l'idea di comunità internazionale. Avendo l'umanità la possibilità di agire internazionalmente, dato che in una certa forma le Nazioni Unite sono l'espressione istituzionale della comunità internazionale, l'umanità si configura come soggetto di diritto internazionale, al quale l'ordinamento giuridico ha attribuito diritti e doveri e che si esprime istituzionalmente attraverso la comunità internazionale la cui voce sono le Nazioni Unite. L'umanità è un soggetto distinto dagli stati, dai popoli e dagli individui.

La formula adottata dalla risoluzione dell'Assemblea generale nel 1978, nella misura in cui si riferisce all'umanità in relazione con il diritto alla pace, è molto importante, dato che contribuisce ad affermare, a chiarire e a precisare l'idea di umanità come soggetto di diritto.

⁸ V. *Droit Revue Française de Théorie Juridique* N. 1, 1985.

⁹ V. *Le Jus Cogens International*, R. Cadi, 1981, III. Pagg. 205-206.

¹⁰ V. *Estudios en Honor de Luis Legaz y Lecambra*, Vol. II, pagg. 549-559, Madrid, 1970.

¹¹ V. *Annuario I.H.L.A.D.I.*, Vol. 6 p. 74.

11. Tutto ciò, come ho detto, è una materia praticamente nuova, assolutamente rivoluzionaria per come viene tuttora concepito il diritto internazionale. Credo che negli anni a venire questa analisi del diritto alla pace, in funzione del diritto degli stati, del diritto degli individui, del diritto dei popoli, del diritto dell'umanità, produrrà veramente cambiamenti rivoluzionari nella tematica e nell'analisi dei principali istituti del diritto internazionale.

Ciò sarà, logicamente, possibile se esiste la pace per poter continuare a studiare e dialogare su questi problemi. Il diritto alla pace è stato definito da alcuni autori come il primo e fondamentale diritto, perché se non esiste pace, soprattutto se si spezza la relativa, e discutibile, pace agonizzante nella quale viviamo – e arriva l'ecatombe nucleare e quindi la fine dell'umanità –, non solamente non ci sarà pace, ma non esisterà nemmeno la remota possibilità di sussistenza per nessun diritto umano, a partire dal diritto alla vita.

Ritengo che, benché questa trattazione abbia potuto peccare di eccessivo formalismo – nell'affrontare un argomento molto interessante sia politicamente che giuridicamente, ma nel quale la normatività è lontanissima dalla realtà internazionale nella quale viviamo – lo sforzo non debba essere infecondo o inutile. Invece, per tornare a quanto ho detto all'inizio, credo che in momenti difficili di tensione internazionale come quello attuale, nel quale coesistono guerre internazionali periferiche, di diverso carattere e natura, e conflitti bellici interni, dove assistiamo a massicce violazioni dei diritti umani, in un mondo dominato dalla violenza in cui, come conseguenza di tutto ciò vi è una terribile carenza di vera pace, si debba maggiormente insistere sul fatto che la pace, integrata con l'idea di giustizia, è un diritto che tutti dobbiamo rivendicare, sia a livello individuale che collettivo, per lottare per l'avveramento di un ordine pacifico, espressione di una convivenza libera e giusta. ■